

‘Dentro’ lo Stato, ‘fuori’ dal diritto.  
A 20 anni dal massacro della Diaz e  
dalle torture di Bolzaneto  
(Genova, 2001)\*

Federico Bacco

Il diritto non è solo uno strumento di regolamentazione della convivenza<sup>2</sup>, o un linguaggio<sup>3</sup>: il diritto può essere considerato anche come un luogo simbolico in cui le società cercano approdo per non cedere al caos hobbesiano. Buona o meno buona che sia, la dimensione del giuridico marca (dovrebbe marcare) il salto dalla pura ferinità alla tensione verso ideali di ‘giustizia’ per la cui realizzazione pratica i consociati accettano (minime) limitazioni alle proprie libertà riconoscendo al detentore del potere la possibilità di un legittimo (in quanto circoscritto ed eccezionale) uso della coazione<sup>4</sup>, finalizzato alla prevenzione o alla repressione della devianza.

---

\* Si ringraziano i revisori per i cortesi e puntuali suggerimenti.

<sup>2</sup> Come risposta al problema hobbesiano, v. Hobbes 2011.

<sup>3</sup> Nell’accezione della filosofia analitica: v., per tutti, Guastini 2006.

<sup>4</sup> Riferimento chiave, nel pensiero filosofico e giuridico moderno, è Beccaria 2010: 13 ss.: «Fu la necessità che costrinse gli uomini a cedere parte della propria libertà: è adunque certo che ciascuno non ve ne vuol mettere nel pubblico deposito che la minima porzione possibile, quella sola che basti ad indurre gli altri a difenderlo. L’aggregato di queste minime porzioni possibili forma il diritto di punire; tutto il di più è abuso, e non giustizia, è fatto, ma non già diritto».



Il patto sociale, riattualizzato nella concezione liberale, vede lo Stato come unico detentore del potere coercitivo, il quale in virtù di tale prerogativa va esso stesso 'limitato' nell'esercizio della propria forza: Stato 'di diritto' è lo Stato che pone sì regole, ma che soprattutto si autolimita nella (im)posizione delle regole, e che non (ec)cede all'uso della forza, trovando in questo senso legittimazione nella cura dei suoi doverosi limiti. Lo Stato può usare la forza come mezzo eccezionale, e tale eccezionalità deve stare dentro la regola e non oltre. In questo senso la dimensione del giuridico 'contiene' simbolicamente lo Stato inteso come istituzione, e delimita la misura di ciò che può considerarsi coercizione *legittima* e moralmente sostenibile.

Su queste premesse si fonda la sostanza politica delle società liberali contemporanee<sup>5</sup> e l'essenza delle democrazie occidentali, faticosamente e dolorosamente recuperate ai disastri delle dittature novecentesche. L'Italia, ferita ma sopravvissuta al fascismo, ha trovato nella Carta costituzionale del 1948 il manifesto per una rinascita culturale, prima ancora che istituzionale<sup>6</sup>. Quella rinascita che ci consente oggi di guardare con sufficiente e ragionevole fiducia all'operato delle istituzioni deputate al difficile e sempre rischioso uso della coazione: fonti di protezione e non certo di pericolo, almeno negli intenti.

Essere 'dentro' lo Stato induce (dovrebbe indurre) nel cittadino una percezione di sicurezza, nella misura in cui ne avverta l'ala protettrice; senza però dimenticare il sempre attivo pericolo che l'uso della coercizione possa trasmodare in abuso. Ebbene, cosa capiterebbe se tutto a un tratto il potere dello Stato non fosse più una difesa ma divenisse offesa? Se il presidio contro le aggressioni si tramutasse esso stesso in minaccia e poi concretamente in aggressione verso il cittadino inerme?

L'interrogativo rimanda a scenari che dal punto di vista giuridico sono oggetto di analisi nei loro risvolti teorici e istituzionali da parte del diritto costituzionale, e, nelle ricadute sul piano di eventuali responsabilità, da parte del diritto penale; ma prima di sondare le traiettorie giuridiche

---

<sup>5</sup> Testo di riferimento è Rawls 2008; nel panorama italiano v., per tutti, Maffettone 2008: 123 ss.

<sup>6</sup> Per tutti, Allegretti 2014; Onida 2004.

dei problemi, pensiamo alle proiezioni simboliche. Immaginiamo uno Stato che, senza alcuna plausibile ragione giustificativa, arrivi a offendere fisicamente un cittadino tramite l’abuso di poteri coercitivi: diverrebbe uno Stato che si pone *fuori* dal diritto e da ogni regola di giustizia, nel quale il cittadino finirebbe per essere privato di qualsiasi punto di riferimento per la tutela dei propri diritti, tradito proprio da chi dovrebbe proteggerlo.

Uno scenario cupo, dai tratti distopici e confinabile alla realtà dei romanzi si potrebbe pensare. Purtroppo la realtà è spesso ben più cinica e fantasiosa anche delle penne più feconde, riuscendo a concretizzare incubi forse neanche mai immaginati. E non c’è bisogno di andare a scomodare realtà geopolitiche ‘esotiche’ per evocare inquietanti esempi di fuoriuscita dello Stato dagli argini del diritto e culminati nel brutale calpestio di diritti umani fondamentali, né di compiere salti diacronici ancestrali. Il viaggio dentro l’incubo della violenza di Stato trova una meta tristemente concreta in uno degli episodi più sciagurati del ventunesimo secolo in Italia, verificatosi nella Genova scossa dei disordini in occasione del vertice dei capi di Stato e di Governo degli otto paesi più industrializzati.

Era il 21 luglio del 2001 quando dentro una scuola, nota come ‘Diaz-Pertini’, lo Stato italiano, per mano di agenti di Polizia incaricati di sgomberare l’edificio, massacrò, sorprendendole nel sonno e pestandole a sangue (in diversi casi con esiti quasi letali), 93 persone regolarmente autorizzate a pernottare nell’edificio reso disponibile dalle autorità locali. Come se non bastasse, gli occupanti massacrati furono poi arrestati e trasportati nella caserma di Bolzaneto (periferia di Genova), trasformata per l’occasione in un carcere provvisorio, e ivi sottoposti a vessazioni e sofferenze fisiche insieme ad altri ragazzi che erano stati arrestati nei giorni precedenti durante le manifestazioni in strada.

Molto si è scritto e molto si scriverà ancora su questa pagina vergognosa della storia italiana<sup>7</sup>; obiettivo del presente contributo non è l’indagine storica bensì produrre una riflessione sull’ambiguo gioco della dicotomia ‘dentro-fuori’ applicata a fatti che nella loro abnormità hanno

---

<sup>7</sup> *Ex plurimis*, Agnoletto, Guadagnucci 2021; Proglia 2021.

sancito un'indelebile fuoriuscita dello Stato italiano dalla legalità e, soprattutto, da ogni soglia di moralità della coercizione<sup>8</sup>.

### **I fatti: dentro una scuola e dentro una caserma**

Correva l'anno 2001; l'Italia era sede del vertice fra i Capi di Governo dei Paesi più industrializzati (il cosiddetto G8): Genova la città scelta per ospitare l'incontro da tenersi nel mese di luglio. Furono giornate che cambiarono la storia del nostro Paese. La città fu meta di manifestanti giunti da tutta Europa, individuati attraverso la generica sigla di *'no global'* e accomunati da ragioni di protesta contro il processo di globalizzazione dell'economia in ambito mondiale<sup>9</sup>. Le manifestazioni di piazza trovarono sfogo in cortei principalmente pacifici, i quali furono però anche contesto di infiltrazioni da parte di frange violente che realizzarono gravissimi episodi di devastazione nel capoluogo ligure. Tali degenerazioni portarono a un clima di tensione tra manifestanti e forze dell'ordine, che condusse, durante uno scontro in strada, alla morte di un giovane manifestante italiano (Carlo Giuliani), ucciso da un carabiniere in condizione di legittima difesa, secondo quanto stabilito da provvedimenti della magistratura italiana e dalla Corte Edu<sup>10</sup>.

---

<sup>8</sup> Traggio il concetto da Pulitanò 2007: 296.

<sup>9</sup> Sul tema, *ex plurimis*, Ferrarese 2000.

<sup>10</sup> La condotta del carabiniere che sparò al giovane Giuliani fu riconosciuta come legittima difesa; il procedimento penale si concluse con una sentenza di non luogo a procedere. A seguito di un ricorso presentato dai genitori di Carlo Giuliani alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con le seguenti motivazioni («lamentavano il decesso del figlio e fratello, Carlo Giuliani, a loro parere dovuto ad un ricorso eccessivo alla forza. Accusavano inoltre lo Stato convenuto di non avere adottato le disposizioni legislative, amministrative e regolamentari necessarie per limitare al massimo le conseguenze nefaste dell'uso della forza, di non avere organizzato e pianificato le operazioni di polizia in modo conforme all'obbligo di tutelare la vita e di non avere svolto un'inchiesta efficace sulle circostanze del decesso del loro familiare»), la Corte EDU, con la sentenza *Giuliani e Gaggio c. Italia*, ricorso n. 23458/02, sentenza 24 marzo 2011 (Grande Camera) ha riconosciuto non esservi stata violazione della Convenzione da parte dello Stato italiano, di fatto avallando la qualificazione del fatto come legittima difesa.

La morte di Carlo Giuliani rappresenta l'evento irreversibile degli infausti giorni del vertice genovese, ma la sua tragicità non costituì purtroppo l'acme che prelude a una successiva quiete; al contrario, contribuì a esacerbare gli animi dei manifestanti e, di conseguenza, anche l'atteggiamento delle forze dell'ordine. Fu in tale atmosfera che maturò, il giorno successivo alla morte del giovane Giuliani, e alle proteste inasprite dei 'no global', una controffensiva da parte della polizia italiana che, a G8 ormai concluso, nella notte del 21 luglio, verso le ore 22 fece irruzione nel complesso scolastico Diaz-Pertini di Genova di via Cesare Battisti, il quale era stato legalmente adibito a dormitorio per i giovani manifestanti accorsi nella città ligure.

Quello che successe dentro la scuola Diaz non è mai stato un mistero: il sangue e il dolore inflitto illegittimamente da uomini dello Stato sono stati proiettati immediatamente nell'etere mediatico, e il mondo intero ha potuto vedere gli effetti di quello che è accaduto dentro quell'edificio; fatti oggi cristallizzati in sentenze passate in giudicato che hanno dato nomi e volti alle vittime, e ad alcuni (pochi) tra i colpevoli di quella che uno dei soggetti imputati, poi condannato in via definitiva, definì in sede di interrogatorio 'macelleria messicana'<sup>11</sup>.

Meno noti, all'epoca, i trattamenti di cui furono destinatari gli ospiti della scuola successivamente tratti in arresto dopo la rappresaglia notturna della Polizia e trasportati nella caserma di Bolzaneto, trasformata in carcere provvisorio: sentenze della Repubblica Italiana ormai definitive, e pronunce della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, hanno ricostruito i fatti in modo dettagliato, e hanno definito la detenzione e il trattamento che fu loro riservato, adoperando un termine univoco: *tortura*<sup>12</sup>.

Non si può non restare colpiti dalla risonanza simbolica dei luoghi in cui è avvenuta quella che è stata definita «la più grave violazione dei diritti

---

<sup>11</sup> Sui fatti della Diaz v. C. App. Genova, 18 maggio 2010; Cass. pen., sez. V, n. 38085/2012. Tale frase, pronunciata da uno degli imputati, è riportata a p. 88 della sentenza della Corte d'Appello.

<sup>12</sup> C. App. Genova, n. 678/2010; il termine 'tortura' ricorre con frequenza nelle parole della Corte; si veda in particolare la giustificazione dell'uso di tale termine dalla pagina 8 ss.

umani in un Paese democratico avvenuta nel Dopoguerra»<sup>13</sup>; parliamo di una scuola e di una caserma, ossia di luoghi di 'costruzione' e di tutela delle libertà: nel primo si pongono le fondamenta per la fioritura della persona, mentre il secondo è il luogo destinato a formare soggetti professionalmente deputati a proteggere il cittadino. Luoghi le cui mura ritagliano un'area di cura e assistenza: un 'dentro' che è istituzionalmente funzionale alla protezione della persona, non certo al suo annichilimento. Lo spazio fisico teatro delle crudeltà commesse è il primo elemento che segnala il corto circuito e l'inversione dei ruoli: dall'isolamento protettivo alla segregazione illegittimamente punitiva che comunica all'internato l'impossibilità di sottrarsi a quanto gli sta capitando.

Mura erette per dare accoglienza (scuola) e per offrire protezione in attesa di giudizio e di giustizia (caserma) si trasformano in un sipario che annuncia la sospensione dello Stato di diritto, e vengono utilizzate dai carnefici come confine per nascondersi, illudendo le vittime di una fintamente persistente finalità di bene nella vicenda che li coinvolge. In realtà dentro quelle mura si consuma la fuoriuscita dello Stato dalla legittimità.

Tra i molteplici resoconti i più incisivi restano le sentenze, le quali hanno consegnato alla storia frammenti di verità faticosamente rinvenuti dagli inquirenti in un contesto di scarsa collaborazione fra istituzioni. Abbiamo dei flash su quello che è avvenuto dentro quelle mura, le quali hanno separato persone inermi dai loro diritti umani, tenuti brutalmente fuori come se non avessero potuto oltrepassare il filtro eretto dalle menti registe dei misfatti. Una cesura non semplicemente fisica ma soprattutto etica, la quale ha sancito la spoliazione di cittadini inermi da ogni diritto di libertà per mano di rappresentanti dello Stato. *Dentro* una scuola e *dentro* una caserma si sono verificate non semplicemente segregazioni fisiche, pur momentanee, ma offese alla dignità: non c'era ragione legittima legata a prevenzione o a repressione di reati, non c'era intento latamente 'rieducativo' che potesse giustificare l'aver gettato esseri umani indifesi nell'oscurità morale del 'non-diritto', esercitando violenze contro le quali

---

<sup>13</sup> Sono le parole con cui Amnesty International ha stigmatizzato i fatti della Diaz.

non poteva essere invocato aiuto alcuno proprio perché provenienti da coloro che avrebbero dovuti *proteggere* le persone da pericoli.

La scuola Diaz durante i giorni del G8 era stata un simbolo di inclusione e di apertura, trasformata in ostello e luogo di accoglienza per manifestanti di plurime nazionalità: essere dentro la Diaz doveva significare essere in un rifugio sicuro. La notte del 21 luglio, nel momento in cui il mezzo blindato della Polizia di Stato forza il cancello, lo spazio fino a poco prima teatro di incontri, voci e colori si tramuta improvvisamente in luogo di pena senza che vi sia stata né accusa né processo. Uniformi blu senza volto erigono uno sbarramento che avanza senza lasciare vie di fuga, imprigiona e punisce col sangue, spezzando ossa, crani, denti, con la complicità dell’oscurità della notte e di volti travisati da caschi e passamontagna: nessuno sguardo ‘orizzontale’, orientato a un’umana reciprocità; dentro la scuola c’è spazio solo per il dolore e la violenza, per colpi inferti ‘dall’alto’<sup>14</sup>. I ragazzi che poche ore prima erano entrati da persone libere ne usciranno prigionieri per sempre nel corpo e all’anima, annichiliti da terrore, incredulità e sgomento; quel terrore che ha portato i giovani della Diaz a fare il tipico gesto del prigioniero in segno di resa, ossia alzare le mani e invocare pietà, di fronte alla ferocia degli agenti che facevano irruzione<sup>15</sup>: avevano ormai capito che non si trovavano più dentro una scuola ma erano stati catapultati in un altrove distopico, ricevendo una violenza che ancora echeggia, e che mai dovrà essere dimenticata.

La notte oscura dello Stato di diritto prosegue nel successivo luogo di segregazione: la caserma del quartiere genovese di Bolzaneto, trasformata in contesto di detenzione provvisoria per arrestati in flagranza durante i disordini. Anche in questo caso le violenze si consumano dentro mura erette per difendere diritti umani, e sono inferte da uomini che hanno giurato fedeltà alla Costituzione italiana. Bolzaneto non è come la Diaz; non è circondata da telecamere ma è avvolta da un cupo silenzio che non lascia trapelare l’infamia che si consuma al suo interno. Oggi siamo arrivati

---

<sup>14</sup> Una prospettiva visuale che si trova efficacemente rappresentata nel film D. Vicari, *Diaz - Don't Clean Up This Blood*, Italia, 2012.

<sup>15</sup> C. App. Genova, 18 maggio 2010, p. 110.

a sapere la verità grazie alle indagini della magistratura, la quale ebbe occasione di attivarsi non appena incontrò i giovani arrestati e ne vide lo strazio fisico e psicologico; solo oggi sappiamo che Bolzaneto fu un vero e proprio lager improvvisato ma, probabilmente, non del tutto impreveduto.

A raccontarcelo è il giudice estensore della sentenza di appello<sup>16</sup>, non semplicemente nelle motivazioni redatte come magistrato, ma soprattutto attraverso uno sconvolgente libro che, fuori dalle rigide rime della sentenza, riflette su quanto, in veste di giudice, egli ha dovuto conoscere e giudicare, spingendosi anche a dare una lettura complessiva non soltanto ai 'come', ma anche ai 'perché' della vicenda cui non ha potuto dare seguito nelle motivazioni giuridiche. Un racconto che scuote quanto e forse più delle 726 pagine del provvedimento<sup>17</sup>, nel quale domina un colore di tenebra; sì, perché «la notte sembra avvolgere continuamente il sito di Bolzaneto»<sup>18</sup>, quasi come un crepuscolo della ragione collettiva, dove non vi è più luce della speranza. Era questo il messaggio che i giovani arrestati per le strade di Genova e durante il massacro della Diaz ricevevano appena varcato il cancello di Bolzaneto: il gesto del taglio della gola, mimato con aria beffarda da poliziotti schierati ad accoglierli<sup>19</sup>. *Dentro* Bolzaneto, come alla Diaz, manca la luce della giustizia, tenuta volutamente *fuori* da quel microcosmo di terrore e di abusi. L'ingresso a Bolzaneto era il preludio a un confino etico prima che fisico, a una separazione dalla dimensione in cui la dignità umana ha ancora un nome e una presenza.

Per quanto i media si siano impegnati per portare alla luce le atrocità commesse, è difficile prendere matura consapevolezza di cosa possa essere capitato dietro quei cancelli e quelle celle improvvisate: afferrarne gli strati di senso e di non-senso. L'anomalia è tale che difficilmente riusciamo a coglierne la dimensione, in quanto si rimane ancora avvolti da una patina di incredulità. La 'testimonianza' del giudice è una mano tesa a varcare quella soglia, ad abbandonare le nostre rassicuranti certezze sulla solidità del bene e a immergersi nella disarmante facilità del male:

---

<sup>16</sup> Settembre 2017.

<sup>17</sup> C. App. Genova, n. 678/2010.

<sup>18</sup> Settembre 2017: 92.

<sup>19</sup> C. App. Genova, 678/2010, p. 156.



Cercheremo di spiegare al lettore che quanto accadde a Bolzaneto in quei giorni, quel che accadde *dentro* il cosiddetto ‘carcere provvisorio’, va al di là di ogni singola storia, o di una serie di storie evocate a distanza di anni. Infatti ai fini di questo lavoro è necessario fare un’operazione diversa, per quanto sia importante attribuire a ciascun episodio il valore che vi diede ogni individuo coinvolto. Per questo è sufficiente la sentenza, che descrive una successione di eventi inquadrabili in fattispecie giuridiche, da cui eventualmente può ricavarsi qualche immagine emblematica. Me ne resi conto qualche tempo dopo aver depositato le motivazioni della sentenza. Capii che bisognava partire da lì, perché solo la comprensione della complessità di quegli accadimenti, solo l’articolata descrizione di un tale universo concentrazionario (era stato questo l’evento principe) fatto di vicende collettive, di terrore comune, di crudeltà gratuite cadute sulle vittime come la pioggia, di molteplici percezioni e di plurime relazioni di solidarietà fra le vittime, immerse in un brodo infernale nel quale rimestavano con sadismo e follia i carcerieri, dei quali solo alcuni, pochissimi avevano dimostrato debolissime e frammentarie e sostanzialmente inutili prese di distanza [...], avrebbe consentito al lettore di conoscere non soltanto il grado di efferatezza da cui ciascuna vittima era stata colpita [...] Non era questione di mera conoscenza di fatti. Bisognava invece partire da quei dati di fatto per consentire al lettore di accedere a un grado di sapienza (cioè un complesso di informazioni e di riflessioni trasformate in opinioni) che si riflette in un dato culturale<sup>20</sup>.

Solo ‘entrando’ a Bolzaneto, accompagnati dal giudice Settembre, possiamo prendere consapevolezza della gravità delle azioni commesse: lesioni fisiche gravi inferte con crudeltà<sup>21</sup>, percosse continue su soggetti già gravemente feriti, privazione del sonno, esposizione al freddo per demolire il fisico. E poi, quale completamento dell’iter di annichilimento della persona, ecco le vessazioni psicologiche, le umiliazioni, la demolizione dell’io: la costrizione a cantare inni fascisti, le minacce di morte, il diniego di espletare i propri bisogni fino all’incontinenza, gli

---

<sup>20</sup> Settembre 2017: 101 s.

<sup>21</sup> C. App. Genova, n. 678/2010, LXXIX.

insulti continui, l'imposizione di nudità a uomini e donne con conseguente dileggio<sup>22</sup>: a Bolzaneto tutto è troppo reale per poter sembrare casuale.

Le tenebre di quella caserma sono la triste prosecuzione del tunnel nero della Diaz: non c'è soluzione di continuità per i ragazzi che entrarono per godere di un riparo per dormire e furono invece catapultati dentro l'incubo, come in un salto dimensionale difficilmente immaginabile che conduce a una realtà senza regole, senza appello, senza umana pietà.

### **'Fuori dal diritto': autori di un reato che 'non c'è'**

'Senza regole': soffermiamoci su questo sintagma, apparentemente iperbolico. Come è possibile parlare di 'assenza di regole' in riferimento a fatti che sono stati realizzati in un paese dotato di una Costituzione, di un codice penale e di svariate leggi complementari le quali contemplanò molteplici (probabilmente troppe...!) fattispecie di reato? Le condotte lesive che hanno offeso l'integrità fisica, l'autodeterminazione, la dignità delle vittime dei pestaggi e dei maltrattamenti hanno una rilevanza penale: la fuoriuscita dello Stato dal diritto dovrebbe portare all'entrata in gioco dello strumento penalistico per sanzionare l'uso distorto della forza pubblica e della coazione.

Vi sono però due aspetti che, in connessione tra loro, hanno contribuito a rendere tutt'altro che agevole l'opera della giustizia penale: da un lato la scarsa collaborazione da parte delle istituzioni coinvolte nell'inchiesta, e dall'altro la paradossale assenza di una fattispecie penale idonea a inquadrare in modo adeguato, e a consentire di punire, le violenze commesse. Le condotte esecrabili della Diaz e di Bolzaneto si pongono paradossalmente 'fuori dal diritto' in un duplice senso: il primo riguarda l'aspetto, apparentemente scontato, di violazione di norme giuridiche; il secondo riguarda invece un profilo più complesso, relativo al piano tecnico-giuridico, che cercheremo nelle righe che seguono, di esemplificare.

---

<sup>22</sup> C. App. Genova, n. 678/2010, *passim*.

Va fatta una premessa. Il diritto penale italiano si conforma al principio di legalità, valore di rango costituzionale il quale prescrive che la responsabilità penale possa derivare solo da fatti che fossero previsti come reato al momento della loro commissione (non dunque con incriminazioni retroattive), e che tale previsione debba essere attuata tramite norme il più possibile precise e definite nella loro formulazione lessicale, senza zone d’ombra. Le azioni umane che non integrano tutti gli elementi richiesti dalla norma penale non costituiscono reato, e non hanno dunque rilevanza penale<sup>23</sup>.

Gli atti commessi nella scuola Diaz e nella caserma di Bolzaneto avevano sì una rilevanza penale (definita, a seconda dei casi come reato di lesioni o come abuso di autorità contro arrestati o detenuti), la quale ha consentito alla macchina giudiziaria di mettersi in moto; tuttavia l’inquadramento nelle suddette fattispecie di reato si è rivelato insufficiente, nella maggior parte dei casi, a far fronte alla durata dei procedimenti penali, ben oltre il decennio. Tale lasso di tempo ha inevitabilmente portato al realizzarsi del controverso istituto della prescrizione del reato, con la conseguente estinzione dei reati contestati e il proscioglimento degli imputati.

L’esito finale, quello che il cittadino coglie nel suo impatto emotivo e nella cruda realtà dei fatti, al di là dei tecnicismi, è di impunità e ingiustizia: è una sensazione fondata?

Di primo acchito si potrebbe ricondurre il problema di fondo al decorso del termine per la prescrizione; un profilo che, per quanto importante, non riteniamo essere quello decisivo: la prescrizione è stato semplicemente l’esito (non imprevedibile) di un quadro più complesso<sup>24</sup>. Non è stata la prescrizione a fissare la linea di confine fra il ‘dentro’ e il ‘fuori’ dalla legalità; la prescrizione ne è semplicemente l’effetto.

Il profilo che a nostro avviso più ha contribuito a marcare la peculiarità dei fatti della Diaz e di Bolzaneto sul piano sociale e giuridico è la loro ‘eccedenza’ rispetto alle norme incriminatrici vigenti nell’ordinamento italiano. Sul piano tecnico appare improprio parlare di

---

<sup>23</sup> Per tutti, Pulitanò 2017: 116 ss.

<sup>24</sup> Sulla prescrizione v. per tutti, Pulitanò 2021.

vuoto normativo: le condotte di abuso hanno trovato una risponienza nel catalogo penalistico. Nonostante ciò, prescindendo dagli esiti dei vari procedimenti e dal decorso della prescrizione, si è avvertito, a livello non solo sociale, ma anche da parte degli operatori del diritto, un'inadeguatezza di fondo delle norme disponibili per poter inquadrare e definire il disvalore di quanto avvenuto. Non erano semplici lesioni, per quanto gravi, né meri abusi nei confronti di persone sottoposte a restrizioni di libertà; è stato 'qualcosa di più'.

La parola, particolarmente incisiva sul piano emotivo e tremendamente efficace sul piano connotativo, che è emersa nei dibattimenti senza poter trovare risponienza nei codici è 'tortura':

Evocata dalla pubblica accusa e stigmatizzata da alcune difese degli imputati, che si infervorarono reclamandone l'esclusione, perché, dicevano, qui non siamo a Norimberga, e perché secondo loro era del tutto estranea al nostro ordinamento, dove nessun reato la contemplava, la 'tortura', da mero sospetto, si erse come un *moloch* malvagio nella cui ombra inquietante avevano agito gli imputati<sup>25</sup>.

Non semplice sospetto, ma ipotesi che diverrà acclarata nei vari gradi di giudizio senza tuttavia poter far seguire alla nomina alcuna conseguenza sul piano giuridico: la tortura non era prevista come reato nell'Italia del 2001. Da ciò la conseguenza che le azioni caratterizzate da un *quid pluris* rispetto a semplici lesioni o a violenze private non poterono trovare un adeguato rimprovero, culminando le vicende processuali in condanne per lo più simboliche e in proscioglimenti per prescrizione: «Allo stato del diritto vigente in Italia [quindi, tali] fatti (. . .) costituiscono poco più che reati bagatellari» e, perciò finiscono per innescare una risposta del tutto inadeguata rispetto all'enorme gravità dei comportamenti<sup>26</sup>.

I processi italiani non chiudono una partita giuridica che viene pervicacemente riaperta grazie al coraggio e alla costanza delle vittime, non rassegnate al silenzio e alla paradossale incapacità del diritto italiano di dare un nome alle sofferenze e alle umiliazioni da loro subite. I ricorsi

---

<sup>25</sup> Settembre 2017: 8 s.

<sup>26</sup> Viganò 2007: 64.

alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo hanno segnato un tentativo di riportare giustizia nel diritto italiano<sup>27</sup>: il bilancio non può considerarsi negativo, sia sul piano dei progressi in ambito legislativo, sia sul piano dell’efficacia simbolica delle sentenze Edu. Il termine ‘tortura’ viene detabuizzato nelle parole della Corte Edu, che qualifica così univocamente il pestaggio ricevuto dal ricorrente Cestaro; allo stesso modo le parole della Corte richiamano il vuoto legislativo italiano, il quale viene, più o meno passabilmente, colmato dalla legge del 14 luglio 2017, n. 110 con l’introduzione nel codice penale dell’art. 613bis.

### **L’ambiguo ‘non luogo normativo’ del reato di tortura**

Gli abusi di Genova, in quanto simbolica fuoriuscita dello Stato dall’orizzonte del diritto, sono stati decisivi per una riflessione su come colmare la lacuna che impediva al nostro ordinamento di *vedere, riconoscere e sanzionare* fatti di tortura. Il climax non è casuale, ma indica stadi di ‘afferrabilità giuridica’ al cospetto di azioni il cui disvalore appare autoevidente. Non è in discussione che torturare un essere umano rappresenti una di quelle condotte che il diritto penale riconduce al cosiddetto nocciolo duro (c.d. *Kernstrafrecht*), ossia mai ammissibili e mai giustificabili: «come della reintroduzione della pena di morte così della legalizzazione della tortura il giurista positivo *deve rifiutarsi di discutere*: il suo ripudio rappresenta “un caso, uno fra i pochi, in cui una verità non dipende dal prevalere di alcune ragioni su altre, da una decisione relativa, ma basta a se stessa, ed è offesa dalla falsa tolleranza delle “discussioni” e dalla falsa “democrazia dei sondaggi”»<sup>28</sup>. Detto in altri termini: la criminalizzazione della tortura non è e può essere in discussione.

---

<sup>27</sup> Storica è la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 7 aprile 2015 - Ricorso n. 6884/11 - Cestaro c. Italia, scaturita dal ricorso presentato da una vittima del massacro della Diaz.

<sup>28</sup> Così efficacemente Pugiotto 2014: 130 s.

Eppure, al netto di tali lampanti coloriture assiologiche, si è dovuta riscontrare una paradossale situazione nel contesto italiano, dove l'assenza di una norma penale *ad hoc* è durata fino al 2017. «Un reato che non c'è» è l'icastica definizione coniata dal costituzionalista Andrea Pugiotto, il quale molto efficacemente osserva che esiste il *divieto* ma non il *crimine*<sup>29</sup>. Al lettore non avvezzo alle tecnicità del diritto potrebbero non essere chiare importanti sfumature, specie a coloro che non conoscano la portata del principio di legalità in materia penale: nessuno può essere punito per un fatto che *non sia previsto* dalla legge come reato. La traduzione in parole dettate dal legislatore è il passaggio imprescindibile perché un'azione venga considerata reato nell'ordinamento italiano.

Ed è così che la tortura ha mantenuto, fino al 2017, un'ambigua dimensione giuridica: priva di un diritto di cittadinanza formalmente riconosciuto nel nostro ordinamento ma ben presente, oltre che sul piano fattuale in tanti infausti episodi, anche nelle argomentazioni di giudici che ne hanno adombrato gli estremi senza poterne suggellare la gravità con sanzioni specifiche. Verrebbe da pensare a una metafora con i c.d. 'nonluoghi' concettualmente ideati dall'antropologo Marc Augé<sup>30</sup>: come i 'nonluoghi' sono spazi in cui transitano persone in un flusso indeterminato che porta a un intreccio 'sterile' di storie, relazioni, identità, e che quindi non lascia tracce di appropriazione o riconducibilità identitaria, così il reato di tortura ha rappresentato, fino alla tipizzazione penale avvenuta nel 2017, un mero 'proscenio normativo' in cui condotte gravissime venivano realizzate senza poter assumere la formale rilevanza giuridica necessaria per connotarne il disvalore, e senza dunque poter *connotare* la fisionomia di azioni e gesti attraverso l'attribuzione di nomi, identità e sanzioni.

La tortura tende all'invisibilità: si compone di azioni che si sottraggono volutamente allo sguardo per realizzarsi in un altrove di tenebra che assume il significato sia di segretezza ma anche di oscurità morale<sup>31</sup>. Le torture vengono immaginate, raccontate, quasi mai 'viste',

---

<sup>29</sup> Pugiotto 2014: 131.

<sup>30</sup> Augé 2018.

<sup>31</sup> Gjergji 2019.

addensandosi in una penombra che caratterizza tendenzialmente le azioni delittuose. Il processo penale è lo strumento attraverso cui si cerca di dare luce a questa oscurità, ma davanti alla tortura si verificava un effetto paradossale: ciò che il processo riusciva a rendere ‘visibile’, portando alla luce fatti dal disvalore immediatamente percepibile, si scontrava con l'impossibilità di rendere il disvalore traducibile nella pur controversa ‘aritmetica morale’ delle sanzioni penali.

L'art. 1 della Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 1984, fornisce per la prima volta una compiuta definizione della nozione di tortura nel diritto internazionale:

Il termine ‘tortura’ designa ogni atto attraverso il quale un dolore o delle sofferenze acute, fisiche o mentali, siano intenzionalmente inflitte ad un individuo, specialmente al fine di ottenere da esso o da un terzo delle informazioni o una confessione, di punirlo per un atto da lui o da un terzo commesso o della cui commissione è sospettato, d'intimidirlo o di fare pressioni su di esso ovvero d'intimidire o fare pressioni su di un terzo, per qualunque altro motivo fondato su di una qualsivoglia forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitte da un agente della pubblica autorità o da qualunque altro individuo che agisca a titolo ufficiale ovvero siano state commesse su sua istigazione o col suo consenso esplicito o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze derivanti unicamente da sanzioni legittime, ad esse inerenti o da esse provocate.

L'art. 613*bis* del codice penale italiano ne ripercorre oggi le rime, pur con differenze di non poco conto<sup>32</sup>: «Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona».

---

<sup>32</sup> Pugiotto 2014: 145.

Al netto delle questioni tecnico giuridiche che ne accompagnano l'applicazione, non affrontabili in questa sede<sup>33</sup>, è opportuno chiedersi perché vi sia stata una così pervicace renitenza a introdurre tale fattispecie all'interno dell'ordinamento italiano. Le opzioni di politica penale non sono per definizione scelte 'obbligate'<sup>34</sup>, ma si attestano sul piano dell'opportunità, in un quadro di complesse valutazioni che attengono al sempre precario equilibrio tra libertà e divieti; svariati sono gli interessi da prendersi in considerazione e da bilanciarsi, unitamente alla necessità di ascolto dei soggetti che ne sono i portatori. Precedentemente all'approvazione della nuova norma si era osservato in modo icastico che

La pervasività del nuovo crimine – se introdotto nell'ordinamento penale ricalcandone la fisionomia imposta dagli obblighi internazionali – sarebbe capace, dunque, di erodere gli spazi di impunità di cui hanno fino ad oggi potuto godere gli apparati statali della sicurezza, i relativi soggetti apicali, i loro uomini. Meglio, allora, soprassedere, avendo cura di invocare ragioni ostative più spendibili sul mercato della comunicazione politica, della discussione pubblica e della suggestione mediatica<sup>35</sup>.

Tradotto in termini ancora più schietti, il messaggio dell'autorevole costituzionalista esorta a considerare come il divieto di tortura avrebbe potuto costituire uno strumento scomodo in rapporto a determinate condotte abnormi che, pur in modo del tutto eccezionale, ancora tendono a verificarsi da parte dei soggetti autorizzati all'esercizio della coazione legittima; condotte difficili da provare in giudizio anche a causa di un atteggiamento di non virtuosa disponibilità degli apparati statali e dei soggetti istituzionalmente deputati al controllo e all'esercizio di poteri direttivi.

Il fulcro del problema tende a spostarsi verso il rapporto tra divieti penali ed esercizio di attività che, pur legittime e necessarie per la tutela

---

<sup>33</sup> Per un'analisi tecnica della norma, v. *Ex plurimis*, Maugeri 2019: 259 ss.; Risicato 2018: 351 ss.; Viganò 2014; Lanza 2016; Scaroina 2017.

<sup>34</sup> Salvo che nell'ipotesi richiamata dall'art. 13 comma 3° della Costituzione.

<sup>35</sup> Pugiotto 2014: 145.



della sicurezza pubblica, nondimeno sono costantemente esposte al rischio di esorbitare nell’abuso: un’ambiguità di fondo che può portare il cittadino il quale sia vittima ingiustificata di violenze a nutrire un’irrimediabile, e comprensibile, sfiducia nelle istituzioni.

Al di là delle riforme e della sempre problematica efficacia dei precetti penali, episodi come quello della Diaz e dei fatti di Bolzaneto invitano a chiedersi se e come sia possibile ricucire il drammatico strappo tra istituzioni e cittadini; come sia possibile ridefinire in termini di positività i confini di una forza affinché essa possa essere percepita come risorsa e non come minaccia. Si tratta di riscoprire e restituire un senso agli strumenti di coazione dello Stato: fino a che punto è possibile trovare un senso alla violenza<sup>36</sup> anche se ‘vestita’ con gli indumenti della legittimità?

### **Ritorno dentro orizzonti di senso?**

Il tema è stato recentemente indagato in uno studio criminologico intitolato alla c.d. ‘forza di polizia’<sup>37</sup>, nel quale l’autore affronta il problema a partire dall’analisi di casi di *police brutality* (l’eccesso nella forza). Pur essendo la violenza un elemento indefettibile e connaturato a ogni società umana, il suo esercizio da parte dello Stato necessita di una legittimazione che non è mai solo politica, bensì anche sociale:

La violenza non è concepibile indipendentemente della sua definizione istituzionale e dalla sua accettabilità sociale e, soprattutto se si studia la forza di polizia, l’incrocio di queste due dimensioni, attivando una serie di processi di legittimazione che premono sulle modalità di esercizio del *policing*, risultano decisive per comprendere i limiti dell’agire del poliziotto quando fa uso della forza<sup>38</sup>.

---

<sup>36</sup> Sul rapporto tra diritto e violenza, v. Resta 1992; il tema è ripreso in ambito criminologico da Ceretti, Natali 2009: 28 ss.

<sup>37</sup> Cornelli 2021.

<sup>38</sup> Ivi: 128.

Ebbene, la lettura 'situazionale' della violenza e la legittimazione dell'azione di polizia rappresentano due concetti tra loro interconnessi:

Il tema della soglia entro cui la violenza rimane tollerabile e oltre la quale diventa inaccettabile è decisivo perché costringe a riflettere sullo scambio di significati dei gesti che si producono in una interazione caratterizzata da istanze di dominio, come insegna la prospettiva interazionista radicale, ma tenendo conto sempre della disponibilità culturale di significati che in quell'interazione possono prodursi. Essendo ormai chiaro che non è la violenza di per sé a costituire un problema sociale ma quella parte di violenza che è considerata inaccettabile dall'ordinamento giuridico-istituzionale, indagare la soglia di accettazione della violenza nelle dinamiche socio-culturali che attraversano ogni ordinamento giuridico-istituzionale costituisce una questione decisiva per comprendere la "gamma di possibilità semantiche" che ciascun individuo o gruppo ha a disposizione per dare senso ai propri gesti e a quelli altrui<sup>39</sup>.

Si tratta di un processo di attribuzione di significati che muove dalla fattualità e si riflette nella socialità, e che va interpretato secondo dinamiche di conflittualità che non sono riconducibili a singoli, bensì al rapporto tra gruppi:

Le violenze di Stato e tra queste in particolare quelle agite nell'ambito del *policing* segnano dunque con particolare nitidezza il tratto peculiare delle violenze collettive, che risiede nel significato dell'uso della forza in relazione alla funzione di ordinamento sociale. Il messaggio di violenze di questo tipo è sempre esemplare: va oltre la vittima diretta o indiretta per rivolgersi a una collettività o a parte di essa; va oltre l'autore o gli autori che agiscono in rappresentanza di una collettività o parte di essa; tende a ribadire nel caso concreto le condizioni di quell'ordine sociale rivendicato da una collettività o parte di essa<sup>40</sup>.

---

<sup>39</sup> Ivi: 176.

<sup>40</sup> Ivi: 166.

La prospettiva delineata dall’Autore mira ad abbandonare una lettura del problema della *police brutality* limitata alla connotazione di condotte di singoli agenti come ‘devianti’, secondo la retorica delle c.d. ‘mele marce’, e invita a dismettere tale prospettiva per «provare ad ampliare lo sguardo, per esempio, al ruolo giocato da diversi modelli di *policing* – intendendo con questa espressione gli specifici modi di intendere e organizzare il lavoro di polizia in relazione agli aspetti culturali, normativi e istituzionali – che possono incentivare o frenare certe definizioni e certe pratiche nel concreto»<sup>41</sup>.

Ci sembra una prospettiva che coglie nel segno e che chiarifica perché i fatti della Diaz e di Bolzaneto non solo non abbiano ricevuto ‘giustizia’, ma soprattutto perché non si sia contribuito dare loro un senso che, proprio in virtù della sua negatività, potesse costituire punto di partenza sia per una responsabilizzazione a livello istituzionale, sia per rigenerare credibilità e fiducia nel rapporto con i cittadini.

I procedimenti giudiziari e soprattutto le parole e i fatti della *politique politicienne* hanno agito nella direzione di uno scarico di responsabilità ‘a imbuto’, nella comoda retorica delle mele marce e della ricerca di un colpevole/capro espiatorio che potesse subire la pena per dare eventuale gratificazione emotiva e silenziare così pensieri più complessi, i quali ancora oggi flebilmente emergono a fronte della renitenza delle istituzioni a interrogarsi seriamente su come, perché e per ordine di chi tutto ciò sia potuto accadere; su come sia stato possibile che, nell’Italia del 2001, delle persone siano state *torturate* non *nonostante* avessero esercitato dei diritti costituzionalmente garantiti, ma proprio *a causa del fatto che li avevano esercitati*<sup>42</sup>.

La mancata presa di consapevolezza non facilita l’elaborazione di quanto accaduto: gran parte delle vittime è ancora ‘dentro’ la Diaz e ‘dentro’ Bolzaneto, ma, soprattutto, la democrazia italiana non è ancora uscita ‘fuori’ da quell’altrove nel quale logiche di dominio violento trovano ancora sporadica emersione.

---

<sup>41</sup> Cornelli 2021: 199.

<sup>42</sup> Settembre 2017: 239, 248 ss.

Il cammino per la realizzazione dei diritti umani diventa più faticoso proprio quando li si dà per scontati, per acquisiti e garantiti; e quando lo Stato li 'addomestica' per non sentirne il continuo pressante limite al proprio potere, i diritti umani possono collassare. I fatti della Diaz e di Bolzaneto ce lo hanno mostrato con drammatica evidenza, ma tale lezione necessita di essere ancora adeguatamente compresa.

## Bibliografia

- Allegretti U. (2014), *Storia costituzionale italiana. Popolo e istituzioni*, Il Mulino, Bologna.
- Agnoletto V., Guadagnucci L. (2021), *L' eclisse della democrazia. Dal G8 di Genova a oggi: un altro mondo è necessario*, Feltrinelli, Milano.
- Augé M. (2018), *Nonluoghi*, Elèuthera, Milano.
- Beccaria C. (2010), *Dei delitti e delle pene*, Einaudi, Torino.
- Ceretti A., Natali L. (2009), *Cosmologie violente. Percorsi di vite criminali*, Cortina, Milano.
- Cornelli R. (2021), *La forza di polizia*, Giappichelli, Torino.
- Ferrarese M. R. (2000), *Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella società transnazionale*, Il Mulino, Bologna.
- Fiandaca G. (2017), *Prima lezione di diritto penale*, Laterza, Roma-Bari.
- Gjergji I. (2019), *Sociologia della tortura. Immagine e pratica del supplizio postmoderno*, Edizioni Cà Foscari, Venezia.
- Guadagnucci L. (2021), *Noi della Diaz. La notte dei manganelli al G8 di Genova*, Altreconomia, Milano.
- Guastini R. (2006), *Il diritto come linguaggio*, Giappichelli, Torino.
- Hobbes T. (2011), *Leviatano*, tr. it., Feltrinelli, Milano.
- Lanza G. (2016), *Verso l'introduzione del delitto di tortura nel codice penale italiano: una fatica di Sisifo. Un'analisi dei "lavori in corso" anche alla luce della pronuncia della Corte EDU sul caso Cestaro c. Italia, "Diritto penale contemporaneo"*.
- Maffettone S. (2008), *Fondamenti filosofici del liberalismo*, in R. Dworkin, S. Maffettone, *I fondamenti del liberalismo*, Laterza, Roma-Bari, 2008.

- Maugeri A.M. (2019), *Art. 613bis-tortura*, in D. Pulitanò (a cura di), *Diritto penale – parte speciale. Tutela penale della persona*, vol. I, 3° ed., Giappichelli, Torino, pp. 259 ss.
- Onida V. (2004), *La Costituzione. La legge fondamentale della Repubblica*, Il Mulino, Bologna.
- Proglio G. (2021), *I fatti di Genova. Una storia orale del G8*, Donzelli, Roma.
- Pugiotto A. (2014), *Repressione penale della tortura e Costituzione: anatomia di un reato che non c'è*, “Diritto penale contemporaneo”, 2/2014, pp. 129-152.
- Pulitanò D. (2007), *Laicità e diritto penale*, in A. Ceretti, L. Garlati (a cura di), *Laicità e stato di diritto*, Giuffrè, Milano, pp. 281 ss.
- Pulitanò D. (2019), *Diritto penale*, VIII ed., Giappichelli, Torino.
- Pulitanò D. (2021), *Il problema prescrizione fra principi costituzionali e politica*, “Sistema penale”, 3/2021, pp. 21-33, [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it)
- Rawls J. (2008), *Liberalismo politico*, tr. it., Edizioni Nuova Cultura, Roma.
- Resta E. (1992), *La certezza e la speranza, saggio su diritto e violenza*, Laterza, Roma-Bari.
- Risicato L. (2018), *L'ambigua consistenza della tortura tra militarizzazione del diritto penale e crimini contro l'umanità*, “Criminalia. Annuario di scienze penalistiche”, pp. 351-369.
- Scaroina E. (2017), *Il delitto di tortura. L'attualità di un crimine antico*, Cacucci, Bari.
- Settembre R. (2017), *Gridavano e piangevano. La tortura in Italia: ciò che ci insegna Bolzaneto*, Einaudi, Torino.
- Viganò F. (2007), *Diritto penale sostanziale e Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, “Rivista italiana di diritto e procedura penale”, 1/2007, pp. 42 ss.
- Viganò F. (2014), *Sui progetti di introduzione del delitto di tortura in discussione presso la Camera dei deputati, Parere reso nel corso dell'audizione svoltasi presso la Commissione giustizia della Camera dei Deputati il 24 settembre 2014*, “Diritto penale contemporaneo”, 25 settembre 2014, pp. 1-25.

Federico Bacco, *'Dentro' lo Stato, 'fuori' dal diritto. A 20 anni dal massacro della Diaz*

## Filmografia

Vicari D., *Diaz - Don't Clean Up This Blood*, Italia, 2012 (127 min).

## L'autore

### Federico Bacco

Laureato con lode in Giurisprudenza (Univ. di Cagliari), Phd in Diritto penale e Criminologia - assegnista di ricerca dal 2012 al 2018 (Univ. di Milano-Bicocca).

Docente di Diritto penale presso la S.S.P.L. dell'Università di Sassari.

Docente di materie giuridiche nella scuola superiore.

Principali pubblicazioni: *Tra sentimenti ed eguale rispetto. Problemi di legittimazione della tutela penale* (2018); *Visioni 'a occhi chiusi': sguardi sul problema penale tra immaginazione, emozioni e senso di realtà* (2015); *Dalla dignità all'eguale rispetto: libertà di espressione e limiti penalistici* (2013)

Email: [fedebacco@tiscali.it](mailto:fedebacco@tiscali.it)

## Come citare questo articolo

Bacco, Federico, *'Dentro' lo Stato, 'fuori' dal diritto. A 20 anni dal massacro della Diaz e dalle torture di Bolzaneto (Genova, 2001)*, "Medea", VIII, 1, 2022, DOI: [10.13125/medea-5219](https://doi.org/10.13125/medea-5219)